

## CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 21 luglio 1995, n. 559/C.50106.D.95.

**Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.***Ai prefetti della Repubblica**Al commissario del Governo per la provincia di Trento**Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano**Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta**Ai questori della Repubblica*

e, per conoscenza:

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana**Al commissario del Governo nella regione sarda**Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia**Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario**Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta**Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri**Al Comando generale della Guardia di finanza**Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili*

Nella seduta n. 9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata della «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1994.

**1. Per la «demilitarizzazione».**

**1.a.** L'intervento tecnico di «demilitarizzazione» potrà essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio.

La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie.

**1.b.** L'interessato alla «demilitarizzazione», ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.

**1.c.** Le armi «demilitarizzate» (che otterranno l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovrà risultare da appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L'arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.b.

Le armi «demilitarizzate» all'estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova già effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).

**2. Per la «disattivazione».**

**2.a.** L'intervento tecnico di «disattivazione» potrà essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine «simulacri di armi».

**2.b.** L'interessato alla «disattivazione», ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.

**2.c.** Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei vuoti interni dell'arma dovrà essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potrà eseguirsi con resine epossidiche.

**2.d.** L'otturazione della canna dovrà essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuità, l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremità terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi.

2.e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui è composta l'arma.

2.f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti a, b, c, (pag. 25 della *Gazzetta Ufficiale*), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra di loro. L'intervento di cui al predetto punto b, comunque dovrà essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimONIO.

2.g. Sarà altresì obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o più tagli longitudinali (ASOLE PASSANTI) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.

Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1a, 1b, 2a, 2b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle VOCI «ARMA DEMILITARIZZATA» o «ARMA DISATTIVATA»), secondo le procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia è incaricato a predisporre e diffondere.

Al fine di conseguire il monitoraggio della reale portata del fenomeno «demilitarizzazione» e «disattivazione» riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori,

importatori e commercianti che abbiano già segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi delle specie in questione.

Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977.

Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sarà cura delle SS.LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva demilitarizzazione o disattivazione.

Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni e categorie del settore.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro: MASONE

95A4588

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'introduzione di elezioni primarie per la selezione dei candidati alle consultazioni elettorali nazionali e locali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede della Federazione Laburista - Via dell'Archetto n. 22 - Roma, tel. 6790948/9 - telefax 6790869.

95A4610

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Mancata conversione del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995.

95A4611

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 330/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

#### *Medaglia di bronzo*

Dall'Aglio Arnaldo, nato il 13 giugno 1914 a Colorno. — «Aiutante maggiore di un battaglione operante nella Bassa Parmense, fu tra i primi ad organizzare la "Resistenza" contro forze nazifasciste della zona. Catturato, a seguito di delazione, sdegnosamente respingeva ogni richiesta di notizie riguardanti formazioni partigiane e nominativi di comandanti. Per questo rifiuto fu sottoposto a crudeli torture alla presenza dei propri genitori, ma stoicamente sopportava la bestiale ferocia pur di non rivelare notizie utili al nemico. La sua tragica fine è tuttora avvolta nel mistero, ma essa non dovrebbe discostarsi da quella di tanti altri Patrioti che furono fucilati ed i loro corpi gettati nelle acque del Po. Egli fu un martire della "Resistenza" che con sereno coraggio e sprezzo verso i suoi carnefici seppe offrire alla Patria in olocausto la sua giovane vita per l'ideale della libertà e per la sua rinascita». — Zona di Parma, 10 agosto 1944-15 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 326/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

#### *Medaglia di bronzo*

Spadaro Bruno, nato il 31 marzo 1911 a Trieste. — «Dopo la liberazione di Roma si offriva volontariamente per partecipare alla lotta contro il nemico nel territorio ancora invaso. Membro di una missione